



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

### ORDINANZA N. 10/2018

#### IL VICESINDACO

**VISTO** l'art. 26 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Miaglianese – Pro Loco ha presentato presso questo Comune una domanda (registrata al n. 1612/2018 del protocollo generale di questo Ente), con la quale ha segnalato lo svolgimento dell'evento temporaneo denominato "Roggia Salmonata", previsto per sabato 7 luglio 2018;

**PRESO altresì ATTO** che dalla domanda suddetta si evincono le modalità di svolgimento dell'evento in questione;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii (T.U.L.P.S.);

**VISTO** Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);

**VISTO** il D.lgs. del 30.04.1992, n. 285, nonché le ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.C.M. 01.03.91;

**VISTA** la L. 26.10.1997 n. 447;

**VISTO** il D.P.C.M. 14.11.97;

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

**RITENUTO** pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni, al fine di un regolare svolgimento dell'evento suddetto;

#### ORDINA

**1. A) il divieto di sosta a tutti i veicoli e la chiusura temporanea del posteggio antistante la Roggia, sito nell'area tra Largo Gili e via Poma, dalle ore 06:00 AM alle ore 17:00 PM di domenica 8 luglio;**

**B) la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Poma, eccetto autorizzati e veicoli al servizio della manifestazione, dalle ore 06:00 AM alle ore 15:00 PM di domenica 8 luglio,**

al fine di consentire all'Associazione Miaglianese – Pro Loco l'organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento temporaneo denominato "Roggia Salmonata", che si svolgerà altresì su aree private, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica presentata unitamente alla domanda dall'Associazione stessa;

**2. l'Associazione Miaglianese – Pro Loco è pertanto autorizzata ad occupare il posteggio di cui al punto 1, per lo svolgimento dell'evento in questione;**

**3. l'evento pertanto dovrà rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni atte a garantire la pubblica sicurezza, come relazionato nella domanda presentata dall'Associazione Miaglianese – Pro Loco: dovrà essere quindi effettuata da parte dell'Organizzatore una rigorosa ed efficiente vigilanza al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento secondo le norme in materia;**

- 4. dovranno essere osservati i limiti acustici massimi consentiti dalla normativa di riferimento;**
- 5. è fatto divieto la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;**
- 6. l'evento non dovrà essere inoltre in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;**
- 7. ai sensi dell'art. 15 c. F del Nuovo Codice della Strada, al termine dell'evento dovrà essere garantita la pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, a cura degli organizzatori dell'evento;**

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

### **E' FATTO OBBLIGO**

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

### **AVVISA**

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Miagliano (Legge 06/12/1971 n. 1034)

*Dalla Residenza Comunale, li 05/07/2018*

*Il Vice Sindaco  
f.to Mauro Vinetti*